

STATUTO DI AUTONOMIA

Ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000) e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

INDICE

TITOLO I	2
Art. 1 – Principi generali	2
Art. 2 – Ordinamento della didattica	2
Art. 3 – Natura giuridica	2
TITOLO II – ELENCO E FUNZIONE DEGLI ORGANI	3
Art. 4 - Organi dell’Istituto	3
Art. 5 - Il Presidente.....	3
Art. 6. - Il Consiglio di Amministrazione.....	3
Art. 7 - Il Revisore Unico	3
Art. 8 - Il Direttore	3
Art. 9 - Il Direttore Didattico	4
Art. 10 - Consiglio Accademico.....	4
Art. 11 - Collegio dei professori	4
Art. 12 - Consulta degli Studenti	4
Art. 13 - Nucleo di Valutazione	5
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI	5
Art. 14 - Regolamento didattico dell’Istituto	5
Art. 15 - Gli indirizzi di studio	5
Art. 16 - Biblioteca	5
Art. 17 - Incompatibilità e decadenza	5
Art. 18 - Norme per il reclutamento.....	6
Art. 19 - Reclutamento dei docenti	6

TITOLO I

Art. 1 – Principi generali

1. Istituto Marangoni è un ente formativo accreditato nell'ambito dell'Educazione Terziaria Superiore, legalmente autorizzato al rilascio dei relativi titoli accademici in accordo con quanto stabilito dai requisiti dell'organo per l'educazione Superiore "AFAM" (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), facente capo al MIUR, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. Istituto Marangoni svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente e garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Istituto si impegna a promuovere le parità di trattamento a garantire proficue relazioni tra il personale e gli studenti al fine di creare un contesto d'apprendimento favorevole a sviluppare il loro potenziale. Istituto Marangoni promuove l'uguaglianza razziale e religiosa, che non discrimini gli orientamenti sessuali, le disabilità e le differenze anagrafiche, per assicurare che tutti gli aspetti delle attività dell'Istituto siano liberi da ogni trattamento parziale e da molestie.

Art. 2 – Ordinamento della didattica.

1. Istituto Marangoni provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Istituto Marangoni rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dalla legge vigente.
3. In qualità di ente riconosciuto, i corsi AFAM di Istituto Marangoni rilasciano agli studenti crediti accademici ECTS validi per un proseguimento degli studi presso Accademie e/o Università italiane e straniere.

Art. 3 – Natura giuridica

1. Istituto Marangoni è dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
2. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Istituto. Per gli investimenti l'Istituto può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
3. Tutte le scuole presenti in Italia operano in ottemperanza degli standard qualitativi ISO 9001:2015.

TITOLO II – ELENCO E FUNZIONE DEGLI ORGANI

Art. 4 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente (Amministratore Delegato)
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore Unico
- il Direttore di sede
- Il Direttore didattico
- il Consiglio Accademico
- il Consiglio di Dipartimento
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Professori
- la Consulta degli Studenti.

Art. 5 - Il Presidente

(Amministratore Delegato – vedasi art.13 dello statuto societario)

Art. 6. - Il Consiglio di Amministrazione

(vedasi art.13 dello statuto societario)

Art. 7 - Il Revisore Unico

(vedasi art.20 dello statuto societario)

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Istituto e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine.
 - c) esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - d) definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - e) nomina il Direttore Didattico.
 - f) nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla copertura finanziaria, consulenti esterni per la ricerca e la didattica qualora non vi si possa far fronte

Istituto Marangoni Milano • The School of Fashion
Via Verri 4 · 20121 Milano · Italy · t +39 (0)2 7631 6680 · f +39 (0)2 7600 9658 · milano@istitutomarangoni.com

Istituto Marangoni Milano • The School of Design
Via Cerva 24 · 20122 Milano · Italy · t +39 (0)2 7631 6680 · f +39 (0)2 7600 9658 · design@istitutomarangoni.com

Istituto Marangoni srl · Capitale Sociale € 120.000,00 · iscr. rea 1298170 · iscr. reg. imprese di milano e C.F. 09447270159 P.Iva. 10542860969

tramite le strutture dell'Istituto;

- g) provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.

Art. 9 - Il Direttore Didattico

1. Viene nominato dal Direttore di Sede.
2. Viene selezionato fra persone che abbiano competenza specifica nel campo del design di attività didattica nel settore ovvero esperienza di direzione in strutture operanti nel settore.
3. È responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituto.
4. Partecipa di diritto al Consiglio Accademico.

Art. 10 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti membri (minimo 9 componenti):
 - a) il Direttore dell'Istituto e il Direttore Didattico di ogni Scuola;
 - b) 5 docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Il Consiglio Accademico svolge le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva la direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
3. In caso di parità di voti, il voto dei Direttori ha valore doppio.

Art. 11 - Collegio dei professori

Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Direttore Didattico e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti. Esso viene convocato, di norma, almeno una volta ogni anno accademico.

Art. 12 - Consulta degli Studenti

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art. 13 - Nucleo di Valutazione

1. È costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:
 - a) valutare i risultati complessivi dell'attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, tramite i predisposti questionari online;
 - c) redigere una relazione trimestrale.
3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Regolamento didattico dell'Istituto

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico.

Art. 15 - Gli indirizzi di studio

1. L'organizzazione dell'Istituto di Istituto Marangoni è articolata in indirizzi di studio.
2. Le attività didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica degli indirizzi di studio sono coordinate e monitorate dai Coordinatori di indirizzo, nominati annualmente dal Direttore, e supervisionati dal Direttore degli Studi.

Art. 16 - Biblioteca

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituto; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi. La Biblioteca raccoglie e conserva l'importante patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituto, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dalla Direzione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Ha una catalogazione tecnologica e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica e scientifica.

Art. 17 - Incompatibilità e decadenza

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito. Qualsiasi carica determinata nel presente statuto può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Norme per il reclutamento

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.
2. La selezione avviene tramite apposito avviso di selezione, di cui viene data evidenza sul sito tramite bando.

Art. 19 - Reclutamento dei docenti

1. Il Direttore, in accordo con il Direttore Didattico, per procedere alla valutazione dei candidati opera secondo il Regolamento in vigore che prevede bando sul sito. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del docente si terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:
 - a) i titoli di studio al fine dell'insegnamento;
 - b) laurea o diploma accademico o percorso di formazione postdiploma triennale con documentata esperienza professionale quinquennale;
 - c) originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
 - d) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - e) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico- culturale e/o scientifico per il quale è richiesta la docenza ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
 - f) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - g) continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - h) attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare.
2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:
 - a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
 - b) i servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
 - e) il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale

F.to Direttore Istituto Marangoni

